

NOTA MPS chiede a Autolelli €. 5.327.129,11

Il Tribunale ACCERTA che deve DARÈ € 3.548.971,71  
Per TOTALE Recupero € 8.876.100,82

5/13

Il Tribunale

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi

PRESIDENTE

Dott. Mariangela Fuina

GIUDICE REL.

Dott. Francesca Sirianni

GIUDICE

Ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Nel procedimento iscritto al n.5/2013 R.G. promosso con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 16.1.2013 da

Banca  
MPS

→ Vesta Finance Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Trabucchi e Marco Proietto in virtù di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata con gli stessi in Ascoli Piceno Via Porta Torricella 15(studio Avv.to Massimino Luzi);

contro

Fallimento Autolelli Srl in persona dei curatori Dott. Daniele Gibellieri e Dott. Alberto Fanesi, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Poloni in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel di Lama Via Salaria 198;

Avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo.

Il Tribunale

Letti il ricorso e la memoria di costituzione;

esaminata a documentazione prodotta e di quella acquisita e relativa al procedimento ex art. 700 cpc promosso originariamente dalla Autolelli Srl, poi proseguito dalla curatela del Fallimento Autolelli Srl nonché presa visione della CTU ivi disposta e delle risposte fornite dallo stesso CTU ai quesiti supplementari posti nel presente giudizio;

ritenuto che siano del tutto condivisibili le valutazioni già espresse nell'ordinanza del giudice relatore del 15.5.2014 in punto di ammissibilità dell'acquisizione della CTU già redatta in fase cautelare e dell'opponibilità di essa alla Vesta Finance Srl, quale cessionaria del credito dell'allora

*Def*

CTU  
Dr.  
Dario Amadio

↓  
€ 5.327.129,11



resistente Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, per le motivazioni ivi già espresse e da ritenersi per integralmente riportate ;

rilevato che alla luce del quesito aggiuntivo formulato in questa sede (con azzeramento dei saldi, venendo in discussione rapporti non documentati dalla creditrice che ha richiesto di essere ammessa al passivo, in tutta la loro durata) emerge addirittura dalla ricostruzione contabile dei rapporti di conto corrente effettuata dal CTU , corretta, esente da censure e parimenti qui da intendersi per integralmente riportata e trascritta, un saldo attivo in favore dell'Autolelli Srl, pari a complessivi €3.548.971,71 e ritenuto che pertanto non risulti fondata la domanda di ammissione al passivo formulata dalla Vesta Finance Srl per mancanza di ragioni di credito nei confronti della società correntista;

ritenuto che le spese di lite liquidate come in dispositivo e quelle di CTU liquidate come daseparato provvedimento, vadano poste a carico dell'opponente.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione;

condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla curatela fallimentare che liquida in complessivi € 61.085,00 oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge, nonché al pagamento i via definitiva delle spese di CTU.

Ascoli Piceno, 19.09.2014

Il Funzionario Giudiziario  
Paola Tomassini



Il Presidente

Il Giudice rel.

## TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Relazione del C.T.U. alla Causa civile N. 5/2013

Promossa da

**VESTA FINANCE SRL**, con l'avv. Marco Proietto e Giuseppe Trabucchi

contro

**AUTO LELLI SRL**, con l'avv. Emanuela Poloni



### PREMESSO

– che all’udienza dell’8 maggio 2014 il sottoscritto dott. Dario Amadio, nato ad Ascoli Piceno il 25 febbraio 1967 ed ivi residente in via Macallè, 2, veniva nominato C.T.U. alla causa indicata in epigrafe;

– che, dopo il giuramento di rito, a scioglimento della riserva, il G. I. disponeva che:

**“...il CTU rispondesse al quesito integrativo limitato alla parte dell’azzeramento dei saldi, con apertura non pari a zero...”**

**un tasso di interesse diverso”.**

– che il G.I. concedeva al C.T.U. il termine fino al giorno 26 giugno 2014 per trasmettere alle parti copia della relazione, concedeva alle parti il termine del 10 luglio 2014 per trasmettere al CTU le eventuali osservazioni e concedeva, infine, al CTU il termine del 20 luglio 2014 per il deposito in cancelleria dell’elaborato peritale;

– che in data 16 giugno 2014, come regolarmente comunicato alle parti, avevano regolare inizio le operazioni peritali (all. 1).

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Il C.T.U., presenta la propria

### RELAZIONE PERITALE

Illustrissimo Signor Giudice Istruttore,

il sottoscritto C.T.U. si pregia di esporre ciò che è scaturito dall'esame degli atti e dei documenti reperiti, dalle informazioni raccolte e dalle indagini esperite relativamente al quesito posto e dopo aver esaminato gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento agli estratti conto per movimenti e agli allegati elementi per il conteggio delle competenze;

#### Considerazioni introduttive

Preliminarmente, lo scrivente ritiene opportuno indicare e spiegare i criteri seguiti nell'esecuzione dei calcoli richiesti nel quesito.

Si precisa innanzitutto che oggetto della presente perizia, sono i seguenti conti correnti: **nn. 10931L già 11220F; 10984J già 11473Z; 11598L già 14168D; 12149S già 15900R; 13977R; 14014G; 14015H; 14227J; 14228T; 14248F**; tutti accessi presso l'Istituto di credito Banca Antonveneta SpA, già Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Ascoli Piceno.

Con riferimento alla causa n. 31/2011, che vedeva la società Autolelli Srl procedente contro la convenuta Monte dei Paschi di Siena Spa, lo scrivente CTU aveva già provveduto alla effettuazione di un ricalcolo avente ad oggetto gli stessi conti correnti.

Nel corso della presente causa, derivante da una opposizione allo stato passivo del Fallimento Autolelli Srl, la procedura opposta richiedeva che: *i)* venisse predisposto un nuovo conteggio che, utilizzando gli stessi criteri di calcolo adottati nella precedente perizia, considerasse pari a zero tutti i saldi iniziali degli estratti conto in esame; *ii)* rideterminasse l'eventuale superamento della soglia usuraria

utilizzando però una diversa formula.

Sciolta la riserva, il G.I. disponeva che, acquisita agli atti la precedente relazione, il CTU rispondesse esclusivamente alla prima parte del questo.

Per predisporre l'elaborato come richiesto, dunque, si è proceduto con il riportare su di un apposito programma di calcolo, tutti i movimenti di estratto conto comprensivi di data movimento, data valuta e causale, per l'intera durata del rapporto; sono inoltre state riportate tutte le condizioni di volta in volta applicate dall'istituto di credito relative ai tassi passivi, a quelli attivi, alle spese imputate e alle commissioni di massimo scoperto.

Ai sensi dell'art. 7 delibera CICR del 9.2.2000, detta operazione è stata svolta dividendo i conti correnti in una prima parte che va dal primo saldo utile leggibile al 30 giugno 2000, ed una seconda relativa al periodo successivo fino alla data di estinzione del rapporto o a quella dell'ultimo estratto conto prodotto.

In tal modo si è ottenuta una situazione che, nel suo complesso, rispecchia fedelmente gli estratti conto della banca ma che evidenzia quanta parte del debito è dovuta ad interessi, spese e commissioni.

Successivamente si è proceduto a scomputare gli importi dovuti ad interessi, spese e commissioni via via che questi venivano imputati, nonché a riportare al **valore zero** i saldi iniziali di tutti i conti correnti.

Nel rispetto dei criteri di calcolo applicati nella precedente relazione, sui saldi scalari fino al 30 giugno 2000 come sopra ottenuti, sono stati ricalcolati, **gli interessi al tasso BOT ex art. 117 TUB** e non anche le commissioni di massimo scoperto. Gli interessi sono stati riaddebitati **con capitalizzazione semplice**, e cioè una sola volta alla fine del periodo.

Sui saldi scalari successivi al 30 giugno 2000, partendo dal saldo derivante dai calcoli di cui al punto precedente, sono stati ricalcolati **gli interessi al tasso convenuto**.

## RISPOSTA AL QUESITO

Qui di seguito verranno esposti sinteticamente i risultati dei calcoli eseguiti e le risposte ai quesiti posti:



### Rideterminazione del saldo dei conti correnti.

Si è proceduto alla rideterminazione del saldo alla data di estinzione di ogni rapporto calcolato secondo i criteri sopra indicati nelle considerazioni introduttive.

Nella tabella sotto riportata, vengono indicati, in estrema sintesi, e per ognuno dei conti oggetto di perizia, il saldo originario di conto corrente, quello rideterminato con i criteri in precedenza esposti e la loro differenza:

Conto corrente	Saldo originario	Saldo ricalcolato	Differenza
1 <i>10931L già 11220F</i>	-778.800,83	2.082.999,69	<b>2.861.800,52</b>
2 <i>10984J già 11473Z</i>	-693.692,47	481.705,31	<b>1.175.397,78</b>
3 <i>11598L già 14168D</i>	0,00	329.204,00	<b>329.204,00</b>
4 <i>12149S già 15900R</i>	0,00	63.039,14	<b>63.039,14</b>
5 <i>13977R</i>	-195.433,21	-132.738,56	<b>62.694,65</b>
6 <i>14014G</i>	-682.709,48	152.058,36	<b>834.767,84</b>
7 <i>14015H</i>	-2.500.001,50	298.998,69	<b>2.799.000,19</b>
8 <i>14227J</i>	0,00	102.278,83	<b>102.278,83</b>
9 <i>14228T</i>	0,00	157.179,36	<b>157.179,36</b>
10 <i>14248F</i>	-476.491,62	14.246,89	<b>490.738,51</b>
<b>Totale</b>	<b>-5.327.129,11</b>	<b>3.548.971,71</b>	<b>8.876.100,82</b>

**Pertanto, in conclusione, a fronte di un saldo complessivo indicato dalla banca in Euro - 5.327.129,11 lo scrivente ha ricalcolato, a credito del correntista, un**

**saldo reale complessivo di € 3.548.971,71**

con una differenza di € 8.876.100,82.

il tutto come meglio specificato negli allegati dal n. 2 al n. 11.



Con osservanza.

Allegati:

1. *Verbali delle operazioni peritali;*
2. *Prospetti rielaborati c/ c n. 10931L già 11220F ;*
3. *Prospetti rielaborati c/ c n. 10984J già 11437Z ;*
4. *Prospetti rielaborati c/ c n. 11598L già 14168D ;*
5. *Prospetti rielaborati c/ c n. 12149S già 15900R ;*
6. *Prospetti rielaborati c/ c n. 13977R;*
7. *Prospetti rielaborati c/ c n. 14014G ;*
8. *Prospetti rielaborati c/ c n. 14015H ;*
9. *Prospetti rielaborati c/ c n. 14227J ;*
10. *Prospetti rielaborati c/ c n. 14228T ;*
11. *Prospetti rielaborati c/ c n. 14248F ;*

Ascoli Piceno, li 24 giugno 2014

Il C.T.U.  
(dott. Dario Amadio)



OGGETTO: MPS c\ AUTOLELLI. Trib. Ascoli Piceno. R. G. N° 31/11.

**Note alla CTU del 6\4\2012 elaborata dal Dott. Dario Amadio sul quesito**

*“letti ed esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, proceda il ctu a rideterminare il saldo dei conti correnti di cui è causa, applicando, per il calcolo degli interessi sugli addebiti, il tasso previsto dall’art. 117 del Testo Unico bancario fino al recepimento, da parte delle banche convenute, della circolare CICR del 19/2/00; nell’effettuare tali conteggi, il ctu dovrà:*

- *considerare come attive le operazioni che comportano la maturazione di un credito per la banca e come passive quelle a debito della stessa;*
- *fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nell’anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;*
- *considerare l’ipotesi della eliminazione di ogni forma di capitalizzazione sino all’estinzione del conto, scorporando altresì la commissione di massimo scoperto;*
- *verificare, per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge antiusura, che il tasso degli interessi pattuiti di volta in volta non superi il tasso soglia, sostituendo in caso contrario, il tasso concretamente applicato con quello antiusura, considerando – ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia – qualsiasi “commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa” ai sensi dell’art. 1 L. 108/96;*
- *ove la documentazione esibita dovesse risultare incompleta ed in assenza di qualsivoglia passivo iniziale, riportare lo stesso a zero”*

Tenendo conto della precisazione *“...a tasso previsto dall’art. 117 TUB in mancanza di espressa pattuizione di un tasso di interesse diverso”*

**Note sulle osservazioni dei CTP con memorie del 19\3\2012 presentate dal Dott. Gennaro Baccile e del 27\3\2012 presentate dal Dott. Paolo Fiacconi**

Con riferimento all’Oggetto ed in particolare alla Bozza di CTU sulla quale sono state effettuate le critiche e avanzate richieste dei CTP con le note richiamate si pongono di seguito in evidenza le mancate risposte e le incongruenze elaborative che caratterizzano la CTU depositata.

**1) ERRATA determinazione degli interessi USURARI.**

1.1) Nonostante la chiara ed inequivocabile dimostrazione fornita al punto D) con la memoria del 19\3\2012, riportata alla fine del secondo volume della Consulenza d’Ufficio, il CTU a pag. 4 ha ribadito di aver utilizzato la ERRATA formula matematica

$$\frac{\text{Interessi } x \text{ } 36500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri } x \text{ } 100}{\text{accordato}}$$

per il calcolo degli Interessi comprensivi di *“qualsiasi “commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa” ai sensi dell’art. 1 L. 108/96”*”.

1.2) In detta richiamata memoria si è già ben dimostrato e ben argomentato che i calcoli effettuati dal CTU forniscono una falsa rappresentazione del tasso di interesse usurario e si rinnova la richiesta al Giudice di sottoporre al riscontro di qualificato accademico quanto insistentemente effettuato dal CTU e quanto richiesto dal sottoscritto CTP.

1.3) A discapito della procedura ERRATA seguita dal CTU e conferma della CORRETTA indicazione fornita dal sottoscritto CTP, si indica la Consulenza Tecnica del Dott. Paolo Ferri di Ascoli Piceno fornita al GUP Dott.ssa Alessandra Panichi nel procedimento penale N° 273/07 R.G.N.R., N° 1266/089 R. G. GIP, depositata in cancelleria il 23/7/2009, sfociata nella sentenza N° 117\09 e confermata con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, II Sez. penale, N° 12028 del 19\2\2010.





- 1.4) Tra le varie ipotesi di calcolo elaborate dal citato CT Dott. Ferri, compresa quella propinata dal CTU, il GUP, con la conferma della Cassazione, ha scelto per la citata sentenza N° 117\09 quella di cui alle Pagine 18 e 19 della medesima consulenza tecnica e sostanzialmente uguale alla formula richiesta dal sottoscritto CTP con la citata memoria del 19\3\2012 al punto E.2) e data dalla seguente

$$TAE = [(1 + TAN/4)^4 - 1]\%$$

dove TAN sta per Tasso Annuo Nominale e TAE sta per Tasso Annuo Effettivo.

Nel Tasso Annuo Nominale va compreso tutto quanto richiesto dal Giudice con il quesito (*qualsiasi "commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa"*).

Detta formula, peraltro, è quella usata da tutte le Banche per esporre il Tasso Effettivo richiesto dall'Art. 6 della Delibera CICR 9\2\2000.

- 1.5) Il C TU non ha risposto ai puntuali quesiti ed alle puntuali domande postegli con la memoria 19\3\2012 e nella sua conferma di utilizzo della ERRATA formula non ha fornito motivazioni tecnico matematiche richiestegli tranne che non poteva non attenersi alle Istruzioni della Banca D'Italia.
- 1.6) Al fine di soddisfare la esplicita richiesta del Giudice e la correttezza determinativa del tasso di interesse UASURARIO, la CTU va rielaborata con la corretta formula matematica sopra esposta già oggetto di conferma della Suprema Corte come indicato. I riferimenti del CTU alle circolari amministrative della Banca D'Italia trovano categorica smentita nell'altra sentenza della Suprema Corte il 19\12\2011 con la N° 46669 laddove a pag. 17 inequivocabilmente afferma che **"Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usurario, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca D'Italia al riguardo. In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.)"**.
- 1.7) A Pag. 9 il CTU precisa che **"le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi della legge sull'usura, così come le relative note esplicative pubblicate sotto forma di risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura fornite dalla Banca D'Italia, vanno lette ed applicate fino in fondo"**. **Tale affermazione, alla luce della riferita giurisprudenza di Cassazione, ben nota al CTU, che lo sconfessa senza appello, lascia indubitabilmente pensare che lo stesso abbia volutamente sposato solo le tesi del CTP della Banca assegnando alle risposte ai quesiti fornite dalla Banca D'Italia rango superiore alla legge. Incomprensibile ed inaccettabile l'evidente atteggiamento marcatamente parziale del CTU.**

## 2) ERRATA applicazione delle condizioni espresse sugli estratti conto dopo il 30\6\2000.

- 2.1) Il CTU a pag. 8) motiva l'applicazione dei tassi e condizioni rinvenuti dagli estratti conto con la capitalizzazione trimestrale da egli operata dopo il 30\6\2000 con la testualità del quesito **"il tasso previsto dall'art. 117 del Testo Unico bancario fino al recepimento, da parte delle banche convenute, della circolare CICR del 19/2/00"**.
- 2.2) A tal merito il CTU a pag. 4 afferma che, dopo il 30\6\2000 **"sono stati ricalcolati gli interessi al tasso convenuto"**. E ciò, dopo aver posto in evidenza a pag. 3 che **"non è stata rinvenuta nessuna valida pattuizione contrattuale e l'unico contratto rinvenuto, relativo peraltro al solo c/c 15900, non riporta alcun tasso di interesse né altra condizione"**.



2.3) Ci si chiede, se nessuna pattuizione contrattuale è stata riscontrata come possono **essere applicati gli interessi convenuti?**

2.4) Ma se nessuna pattuizione contrattuale esiste come può esserci stato il recepimento della delibera CICR 9\2\2000? Appare ormai acclarato da tutta la Giurisprudenza che detta Delibera per essere recepita necessita della sottoscrizione da parte del correntista per le ragioni di seguito esposte.

2.5) La normativa di cui alla delibera CICR del 9\2\2000 non prevede nessuna capitalizzazione ma si limita al comma 2° dell'art. 2 a prevedere che *"Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"*.

La medesima delibera all'art. 7 prevede al primo comma che *"Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio"*. Quindi occorrerebbe un adeguamento contrattuale per poter dare esecuzione a detta delibera;

Il successivo 2° comma dello stesso art. 7 consentirebbe di dare esecuzione alla delibera in discorso senza che vi sia un adeguamento contrattuale ma a condizione però che:

2.5.1) *"le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate"*;

2.5.2) vi sia stata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alla delibera in commento;

2.5.3) le *"nuove condizioni"* siano state opportunamente notiziate al cliente entro il 31\12\2000;

2.5.4) qualora *"le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela"*.

D'altro canto che vi sia stato un peggioramento delle condizioni lo si evince facilmente anche dalla introduzione della capitalizzazione Trimestrale a fronte dell'assenza di capitalizzazione conseguente alla nullità della clausola anatocistica riconosciuta dalla Sezioni Unite della Suprema Corte.

La conseguenza, quindi, è che sino al riscontro di regolare pattuizione per iscritto, nessuna capitalizzazione va operata anche dopo l'1\7\2000. In tale scia si riscontrano numerose sentenze che non reintroducono la capitalizzazione trimestrale dall'1\7\2000 (cfr. Trib. Teramo N° 1071/06 dell'11\12\2006, Giudice Marcheggiani, ancora Teramo del 28\2\2008, Giudice Luigi Cirillo; Trib. Benevento N° 252/08 del 18/2/2008; Trib. Venezia del 22/1/2007, Giudice Maria Antonia Maiolino; Trib. Orvieto N° 166/05 del 30\7\2005, Giudice Baglioni; Trib. Pescara N° 722/06ND del 30/3/2006, Giudice Falco; Trib. Torino N° 5480/05 del 4/7/2005, Giudice Rapelli, N° 6204/07 del 5\10\2007, Giudice Francesco Rizzo; Trib. Trento N° 125/10 del 20\12\2009; Trib. Roma N° 231417/2009).

Se così non fosse, tale delibera CICR svolgerebbe il compito di sanare, senza alcun intervento pattizio, la nullità della clausola anatocistica. Infatti, la portata della delibera non è di tipo sanatoria per la nullità che ha colpito la pattuizione anatocistica preesistente, ma volge solo a disciplinare sia i rapporti sorgenti dalla sua entrata in vigore sia i **vecchi rapporti già preesistenti a condizione, però, che sussista una adesione del cliente formalmente valida attraverso specifica sottoscrizione.**

Sta di fatto, però, che numerosi Tribunali, come citato, ormai rilevano espressamente la illegittimità di tale art. 7 delle delibera CICR 9\2\2000 come di seguito argomentato dal



Tribunale di Torino citato e che sostanzialmente riflette le argomentazioni degli altri Tribunali.

*“Stabilita, quindi, la nullità della clausola n. 7 delle c.g.c. (n. d. e. condizioni generali di contratto) che prevede gli interessi anatocistici, bisogna sottolineare come tale nullità riguardi non solo il suo secondo comma (che prevede la capitalizzazione trimestrale), ma anche il primo comma (che prevede la capitalizzazione annuale). L'art. 1283 c.c., infatti, prevede espressamente e chiaramente che in mancanza di usi (normativi) contrari (che come detto, non sussistono), gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza (e che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi). Ciò equivale a dire che, in mancanza dei suddetti usi, alcun anatocismo è legittimo e, quindi, neppure quello annuale.*

*La Suprema Corte che per prima si occupò della questione, infatti, ha statuito che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (in quanto basata su un uso negoziale) è nulla in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (Cass. 1999 n. 2374). Tale nullità, quindi, non può che comportare l'illegittimità di qualsivoglia interesse anatocistico comunque calcolato. Nonostante opinioni giurisprudenziali difformi, quindi, appare più che giustificato aderire a quella giurisprudenza di merito che sostiene come la nullità, per violazione della norma imperativa ex art. 1283 c.c., della clausola di capitalizzazione degli interessi attivi per la banca contenuta in un contratto bancario stipulato anteriormente al 22.4.00 (data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.00 che, in forza della previsione dell'art. 120, 2°c., T.U. bancario, stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi), determina l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione, anche annuale, degli interessi dovuti dal cliente, giacché vi è totale assenza normativa di un meccanismo di sostituzione delle clausole contrattuali che consenta l'applicazione di forme di capitalizzazione diversa da quella trimestrale (Tribunale di Roma, 12.1.2007, in Foro 07, I, 1947; Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, 24.10.2005 e Tribunale di Pescara, 18.11.2005, in Giur. Merito, '06, 374 ss.; Trib. Brindisi, 13.5.2002, in Foro It., 2002, I, 1887). Né può condividersi la tesi (pur diffusa nella giurisprudenza di merito) che, comunque, gli interessi anatocistici siano ritualmente computabili a danno del cliente almeno a decorrere dal*

*1.7.00.*

*Tale tesi è suffragata dall'art. 7 (disposizioni transitorie), Deliberazione 9.2.00 del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio) che dispone come “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 ed i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.2000, possono provvedere all'adeguamento...mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni dev'essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela...entro il 31.12.2000”.* Laddove, come il caso di specie, la Banca sembra abbia notiziato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'applicazione della pari periodicità di capitalizzazione, ma senza sottoscrizione di tale nuovo accordo, seguendo ancora il citato Trib. di Torino, *“..... rimane il fatto che tale articolo 7 della delibera CICR dev'essere disapplicato per illegittimità. L'art. 7 della deliberazione trae legittimità dal terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 4.8.1999 n. 342 (che aggiungeva un terzo comma all'art. 120 T.U. Bancario) che statuiva*



**come “Le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell’ adeguamento...”. Tale terzo comma dell’art. 120 del T.U. però, è stato dichiarato “in toto” incostituzionale dalla sentenza della Corte Cost.17.10.2000 n. 425 e, come detto, era proprio tale terzo comma che istituiva la facoltà di adeguamento, per il periodo successivo all’entrata in vigore della delibera, delle clausole stesse ai principi stabiliti per i contratti di nuova stipulazione.**

**Ora, le modalità di detto adeguamento sono proprio quelle fissate dall’art. 7 della delibera CICR il quale, in quanto atto regolamentare di attuazione di una norma divenuta successivamente inefficace in quanto dichiarata incostituzionale, diviene (illegittimo e) inefficace anch’esso in via derivata ed automatica e dev’essere disapplicato dal giudice di merito.**

**Né la legittimità dell’art. 7 della suddetta delibera CICR può trovare, ora, la sua fonte del secondo comma dell’art. 120 Bancario che si limita a statuire come “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati...prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Tale secondo comma si limita a conferire al CICR l’autorità per stabilire modalità e criteri per la produzione dell’anatocismo bancario, non gli conferisce certo la facoltà di emanare norme transitorie statuenti, con effetti validanti, la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonché di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tantomeno intervenendo con efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedurali unilaterali. Come già detto, inoltre, l’art. 161, 6°c., T.U. esclude che ai contratti già conclusi possa essere applicata la normativa in questione (e il secondo comma dell’art. 120 T.U., al contrario di quanto faceva il terzo comma, non prevede affatto tale ipotesi di applicazione) cosicché l’art. 7 della delibera CICR (in quanto il Comitato Interministeriale trae i suoi poteri dall’art. 120 T.U.) e anche in contrasto con l’art. 161, 6° c. medesimo, giacché regola una fattispecie negoziale conclusa precedentemente tanto all’entrata in vigore della normativa bancaria che della norma di cui all’art.120, 2°c., T.U. introdotto dal D.L.gs.vo n. 342/99 (che delle deliberazioni CICR previste dallo stesso art. 120, 2°c., T.U.)””.**

- 2.6) Appare, pertanto, più che assodato che l’entrata in vigore della Delibera CICR 9\2\2000 di per se non costituisce sanatoria generale del divieto anatocistico e della violazione dei commi 4° e 6° del D.Lgs. N° 385\1993 (TUB). Di conseguenza, nel caso di specie e con il quesito formulato il CTU avrebbe dovuto continuare ad applicare la sanzione di cui al successivo comma 7° del medesimo Art. 117 TUB.
- 2.7) alla richiesta del sottoscritto di non operare alcuna capitalizzazione dopo il 30\6\2000 e di continuare a rielaborare secondo il solo tasso sostitutivo ex citato art. 117 TUB, il CTU, in assenza di pattuizione degli interessi, come da egli stesso affermato, avrebbe dovuto, quanto meno, prospettare al Magistrato due calcoli alternativi. Ma tale incombenza forse o l’ha ritenuta irriverente per la controparte oppure eccessivamente onerosa. Sta di fatto che il CTU ha operato la scelta che VOLUTAMENTE danneggia la AUTOLELLI Srl.
- 2.8) Acclarata, pertanto, la mancata risottoscrizione della clausola di paritetica capitalizzazione degli interessi, la inesistenza di condizioni pattuite ed a motivo della



illegittimità dell'art. 7 della delibera CICR 9\2\2000, si chiede al Magistrato di riconvocare il CTU e disporre la rielaborazione senza capitalizzazione anche dopo il 30\6\2000 e continuando ad applicare il solo art. 117 TUB, comma 7° senza alcun altro onere.

**3) Mancato azzeramento dei saldi per "documentazione esibita risultante incompleta ed in assenza di qualsivoglia passivo iniziale".**

3.1) A pag. 8 il CTU, pur ritenendo "l'eccezione sollevata (dal sottoscritto CTP) degna di considerazione e tutt'altro che priva di fondamento" non ha provveduto ad azzerare i saldi come richiesti al punto C) con la memoria 19\3\2012 e rinvenibili dal C\C N° 10931, con un saldo iniziale DARE per il correntista al 31\12\1994 di L. 1.312.232.083, dal C\C N° 10984 esprimente un saldo iniziale DARE al 3\1\12\1994 per il correntista di L. 972.770.276 e dal C\C N° 115989 esprimente al 31\12\1994 un saldo iniziale DARE per il correntista di L. 300.000.00 e, quindi, per complessivi ex L. 2.585.002.359 (€ 1.335.042,30) sui quali il CTU ha operato illegittimi calcoli di interessi passivi sino alla chiusura dei singoli conti.

3.2) Si chiede al Sig. Giudice di disporre acchè il CTU operi tale ricalcolo **rispondendo al quesito e accerti, se del caso, eventuali conflitti disinteressi** che il CTU avesse celato vista la gravità del comportamento che lo ha indotto a sottrarre 1.335.042,30 €, più gli interessi, dal monte recupero indebiti a danno della Autolelli Srl ed a beneficio della Banca.

3.3) Appare anche qui evidente che il CTU, da un lato forzando l'interpretazione del quesito con l'applicazione di interessi "convenuti" dopo che aveva accertato la mancata convenzione anche dopo giugno 2000, e dall'altro comprimendo il quesito che richiede l'azzeramento del saldo non dimostrato inizialmente, **esprime una condotta processuale manifestamente di parte con conseguente prospettazione di NULLITA' della perizia elaborata.**

**4) Omessa rielaborazione sino al 1995 conti correnti N° 10931 e N° 10984J disponibili dal 1988 in poi, nonché del C\C N° 11598 disponibile dal terzo trimestre 1993 in poi.**

4.1) Il CTU non ha fornito risposta e non ha motivato la omessa rielaborazione sopra riferita, **causando un minor ricalcolo di indebiti a danno della AUTOLELLI Srl di oltre 1.100.000,00 €** e confermando così l'atteggiamento marcatamente parziale nell'espletamento dell'incarico.

4.2) Complessivamente, quindi, la CTU, tra quanto riferito sub 3.1) e quanto indicato sub 4.1) esprime un minor indebitato ricalcolato per oltre 2.400.000,00 € ai quali vanno aggiunti gli effetti della rielaborazione senza capitalizzazione e con gli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB dal 30\6\2000 in poi nonché l'azzeramento degli altri interessi usurari che fossero riscontrati a seguito del loro corretto calcolo per importi non inferiori ad ulteriore 1 milione di €. In sostanza i ristorni accertati dal CTU per € 3.326.687,15 risultano più che dimezzati.

4.3) qualora l'Ill.mo Giudicante ritenesse corrette le note sopra estese, al fine dello snellimento processuale, si chiede di valutare l'opportunità di assumere a base della eventuale decisione l'esito contabile della CTP, già agli atti di causa, elaborata dal sottoscritto e rispondente ai quesiti posti tranne che risulta elaborata con capitalizzazione annuale anziché finale (approssima per difetto, quindi). A tal fine si produce sentenza del Trib.



Di Teramo N°. 687\2011 Del 31\5\2011 con la quale il Giudice, a seguito di simili contrasti e riscontrate parzialità nella CTU, ha deciso sulla base degli esiti del sottoscritto CTP.

In relazione a quanto precede si sintetizzano ancora le inspiegabili lacune che caratterizzano la CTU elaborata dal Dott. Amodio.

- A) **Disapplicazione della legge antiusura** e preminenza alle circolari Banca D'Italia rispetto alla Norma nonostante la chiara statuizione della Cassazione Penale N° 46669\2011 con la conseguente applicazione di metodo di calcolo del tasso USURARIO manifestamente ERRATO e con la ulteriore conseguenza che numerosi trimestri, pur caratterizzati da tassi superiori a quella soglia, vengono fatti risultare "congrui" (cfr. punto 1);
- B) **Scorretta applicazione di condizioni mai pattuite** dopo il 30\6\2000 e scorretta capitalizzazione trimestrale mai sottoscritta (cfr. punto 2);
- C) **Scorretta esecuzione del quesito richiedente l'azzeramento dei saldi iniziali** non dimostrati contabilmente pur ritenendo pertinente la richiesta del CTP (Cfr. punto 3);
- D) **Omessa rielaborazione** di estratti conto presenti agli atti dal 1988 al 1994 (cfr. punto 4).

Al fine di poter disporre dei corretti esiti peritali che non sottraggano oltre 3.400.000,00 € alla Autolelli Srl, si chiede di conseguenza al Giudice di sostituire il CTU con altro consulente rigorosamente imparziale oppure in alternativa assumere gli esiti della CTP agli atti del sottoscritto, ovvero in ulteriore alternativa riconvocare il Dott. Amodio disponendo la rielaborazione della Consulenza:

- a) **Senza alcuna capitalizzazione** anche dopo il 30\6\2000 e continuando ad applicare gli interessi BOT ex art. 117 TUB;
- b) **Calcolando il tasso usurario** utilizzando la formula del tasso Effettivo ex delibera CICR 9\2\2000, Art. 6, e corrispondente a quella utilizzata dal Dott. Paolo Ferri, consulente del GUP Dott.ssa Panichi, alle pagine 18 e 19 della CT e presa a base della sentenza N°117\2009 di fatto uguale a quella richiesta dal CTP Dott. Baccile  $TAE = [(1 + TAN/4)^4 - 1]\%$ ;
- c) **Azzerando tutti i primi saldi passivi iniziali** qualora non conseguenti a ininterrotta concatenazione di versamenti e prelievi che ne dimostri l'esattezza;
- d) **Conteggiando sin dall'inizio (1988)** gli estratti conto riferibili al C\C N° 10931 e 10984J;
- e) **Conteggiando sin dall'inizio (1993)** gli estratti conto riferibili al C\C N° 11598;
- f) **Continuando ad azzerare gli oneri usurari** riferibili ai trimestri con supero dei Tassi Soglia.

Mentre si fa osservare che la mal celata parzialità del CTU si evince anche dalla sistemazione della documentazione peritale ponendo all'inizio del secondo volume le osservazioni del CTP Dott. Fiacconi ed alla fine del volume quelle del sottoscritto, **si confida e si nutre certezza che il Giudicante non mancherà, con lo scrupolo che gli è proprio, di valutare tutto quanto sopra espresso, tenendo conto anche della più esaustiva nota del 19\3\2012, nonché delle richieste dianzi avanzate.**

Con gli ossequi più doverosi,

Ortona 6\5\2012

Gennaro Baccile

In data 4/12/2012, a corredo delle sopraesposte considerazioni e prospettazioni si richiama la seguente normativa e giurisprudenza confermativa:

**1) Determinazione, con azzeramento dei relativi interessi, del Tasso USURARIO ex Art. 1 Legge N° 108\1996 implicante l'uso della corretta formula matematica avente valenza accademica in luogo della inusuale formula utilizzata dal CTU e ripresa dalla Banca D'Italia che non risulta adottata da nessun libro di testo né Universitario e né di scuola media superiore sicché da ritenere NON ADOTTABILE per una decisione giudiziale.**

**1.1) Normativa disciplinante L'usura:**

- 1.1.1) Il comma 1° dell'Art. 644 C. P. in base al quale *“ Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari...”*;
- 1.1.2) Il comma 4° dell'Art. 644 C. P. in base al quale *“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*;
- 1.1.3) Il comma 1° dell'Art. 1 della legge N° 24 del 28\2\2011 in base al quale *“ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*;
- 1.1.4) Il comma 4° dell'Art. 2 della legge N° 108\1996 in base al quale *“Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (n.d.e sino al 12\5\2011) aumentato di un quarto (25%), cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”* (n.d.e. dal 13\5\2011).
- 1.1.5) l'Art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000 in base al quale *“ I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”*. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
- 1.1.6) Il comma 2° dell'Art. 1815 C. C. in base al quale *“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*.

**1.2) Giurisprudenza di Cassazione, II Sez. Penale, e I Civile, nonché di Tribunali di merito più significativi che a tali Cassazioni fanno riferimento, riferibili alla normativa antiusura:**

- 1.2.1) 19\2\2010, N° 12028, disponente, tra l'altro, che le circolari emanate dalla Banca D'Italia hanno solo funzione *“fotografica”* dei tassi medi (cfr. pag. 10) e non determinativa dei Tassi Usurari.

- 1.2.2) 24\5\2010, N° 28743 che conferma l'inclusione delle CMS, ma riferibile anche della Mora, nella determinazione del Tasso usurario;
- 1.2.3) 8\9\2011, N° 33331, disponente, tra l'altro, che *"Il reato di usura si configura come reato a schema duplice, e quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Esso è costituito da due fattispecie destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria, aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato"*.
- "...La richiesta ultima dell'imputato può certo essere un elemento logico di determinazione del tasso applicato in origine, ma non consente di prescindere da una valutazione delle pattuizioni usurarie, secondo la loro scansione temporale come indicato nello stesso contesto motivazionale (2001 -2003 -2004), al fine di chiarire se, quando e con quali modalità siano stati pattuiti interessi usurari. A tal fine, peraltro, non può accogliersi la tesi difensiva sulla legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi operata con la scrittura del 4 gennaio 2011, sia perché la giurisprudenza civile considera l'art. 1283 cod. civ. ostativo alla previsione negoziale di capitalizzazione annuale degli interessi (Sez. U, n. 24418 del 02/12/2010, Rv. 615490) sia soprattutto perché non può certo consentirsi la capitalizzazione di interessi usurari, che, in quanto illeciti, renderebbero nulla qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, dalla quale, anzi, potrebbe emergere proprio la usurarietà del tasso applicato".*
- 1.2.4) 19\12\2011, N° 46669, disponente a pag. 17, tra l'altro, che *"Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usurario, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca D'Italia al riguardo. In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.)".*
- 1.2.5) Cassazione I Sez. Civile N° 14899 del 17\11\2000 e N° 5286/2000 del 2\4\2000 in tema di Interessi di Mora ed Usura che afferma... *"Tuttavia, non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga accedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3 comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224, 1 comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura"*
- 1.2.6) Cass. pen. 12 maggio 1999, n. 6015; Significativamente la Suprema corte ha sempre detto che *"Il [nuovo] delitto di usura si configura come reato a schema duplice, costituito da due fattispecie: una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito, l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Le fattispecie sono destinate strutturalmente l'una ad assorbire*



*l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria ed hanno in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra "utilità". Nella prima fattispecie il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia ... ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito; nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempita".*

1.2.7) Trib. Pordenone, N° 366\2012 del 7/3/2012 N° 390/10 R. G. (esprimente anche la formula di calcolo e con citazione Corte Cost. N° 29\2002);

1.2.8) Trib. Taranto N° 1418 27/6/2012 e N° 1933 del 22\10\2012, Estensore Presidente Gianfranco Coccioli che pone bene in evidenza che il Giudice risponde solo alla Legge (Art. 101 Cost.) e non alle circolari della Banca D'Italia. Del pari, l'Ausiliario del Giudice deve rispondere alla Legge.

2) **Eliminazione della Capitalizzazione trimestrale dopo il 30\6\2000** con applicazione del comma 7° dell'Art. 117 TUB, quale conseguenza di nullità assoluta, come prescrive il quesito e come impongono gli atti di causa sicchè lo stesso Giudice, ex Sezioni Unite 4\9\2012, N° 14828, è tenuto al rilievo d'Ufficio. A maggior ragione il suo Ausiliario.

2.1) si indicano le sentenze sulla Delibera CICR 9\2\2000 (Cfr. Trib. Catania, N° 3404/04 del 2/7/2004, Giudice G. B. Macri; Tribunale di Torino, sentenza n. 6204 del 5/10/07, G. Rizzi; Tribunale di Benevento, sentenza n. 252 del 18/2/08; Tribunale di Venezia, sentenza 22/1/07, Giudice M.A. Maiolino; Tribunale di Mondovì, sentenza 10/2/09, G. Demarchi; Trib. Teramo, sentenza N° 388/07, Tribunale di Teramo, 2/5/2007, Giudice Luigi Cirillo; Trib. Teramo, sentenza N° 207/2008 del 28/2/2008, Giudice L. Cirillo; Trib. Torino, Sezione Staccata di Chivasso, del 21/4/2010, Giudice Cecilia Marino N° 51/2010; Trib. Torino N° 132/2011 del 3\1\2011, Giudice Michele Tamagnone; Trib. Napoli N° 5139/11 del 21\3\2011, Giudice Angelo Grieco, Trib. Milano 15303\2011, 19\12\2011 Giudice Paolo Guidi; Trib. Modena N° 4057\2012 del 22\12\2012 Giudice Roberto Cigarini; Trib. Padova N° 1363/2011 del 23\5\2011, Giudice Caterina Zambotto; Trib. Forlì N° 337\2011 del 10\5\2011, Giudice Barbara Vacca; Trib. Ferrara N° 1040\2012; Trib. Novara N° 650/2012 del 1\10\2012, Giudice Simona Gambacorta; Trib. Taranto N° 1418/2012 del 27\6\2012, Giudice Gianfranco Coccioli).

3) **Azzeramento dei primi saldi**, per violazione dell'Art. 50 del TUB, non dimostrati contabilmente con la continuità delle annotazioni sin dall'inizio di ciascun rapporto come da quesito.

3.1) La giurisprudenza confermativa dell'azzeramento del primo saldo si esprime come segue:

Cassazione N° 1842 del 26/1/2011; Cassazione n° 9695 del 30/3/2011; Cassazione N° 6705/09 del 24/2/2009; Appello Lecce N° 694/12 del 31/7/2012; Appello Milano dell'1\12\2010 riferita alla R. G. N° 2650/06; Trib. Pescara N° 1401/11 del 12/8/2011; Trib. Pescara N° 8/2012 del 2/11/2011 e N° 9\12 del 2\11\2011, Trib. Pescara del 3\6\2005, R. G. N° 66/2001 e 18\11\2005 entrambi emesse dal Giudice Falco.

In merito, pertanto, è da ritenere che tutte le osservazioni sollevate con le note 6/5/2012 e 19/3/2012 sono più che confermate dalla giurisprudenza esistente ed evolutasi successivamente sicchè da giustificare la richiesta al CTU di:

a) **Rielaborare i Tassi Usurari secondo la corretta formula matematica come indicata nell'allegata sentenza N° 366\2012 del Tribunale di Pordenone** [TEG = (Interessi +



CMS + Oneri collegati al Credito)/ Numeri debitori] aggiungendo al numeratore anche gli anatocismi trimestrali come statuito dalla Cassazione penale N° 33331/2011;

- b) **Azzerare gli Oneri USURARI** (Interessi + CMS + Spese collegate al Credito) nei trimestri con supero Tasso Soglia;
- c) **Eliminazione della Capitalizzazione** trimestrale dopo il 30/6/2000 perché non sottoscritta;
- d) **Azzeramento dei primi saldi degli estratti conto con discontinuità contabile** agli atti perché trattasi di importi non provati ex art. 50 TUB.

Ortona, 4\12\2012

Gennaro Baccile

